



CITTÀ DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA 17 – 36063 MAROSTICA (VICENZA)

codice fiscale 82000830248 – partita IVA. 00255650244
telefax +39 0424 479156 – www.comune.marostica.vi.it

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*legge regionale 06/04/2001 n. 10 e D.G.R. 20/07/2001 n. 1902
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 38 in data 26/04/2004
modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 42 del 26/07/2011, n. 65 del 29/11/2011 e n. 4 del 03/04/2012 e
con deliberazioni del commissario prefettizio nn 5 e 6 del 21/12/2012*

Sommario

parte I – Aspetti generali

- 1.1 – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione
- 1.2 – Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere
- 1.3 – Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi
- 1.4 – Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati
- 1.5 – Individuazione delle aree in cui il commercio in forma itinerante è vietato

parte II – Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato settimanale, nei posteggi isolati, nelle fiere e nelle manifestazioni straordinarie

titolo I – Disposizioni generali

- articolo 1 – Oggetto del regolamento e norme generali
- articolo 2 – Attività svolta dagli imprenditori agricoli

titolo II – Regolamento del mercato settimanale

- articolo 3 – Tipologia, localizzazione e articolazione
- articolo 4 – Pianta organica del mercato
- articolo 5 – Graduatorie
- articolo 6 – Rilascio delle autorizzazioni
- articolo 7 – Assegnazione dei posteggi agli operatori precari
- articolo 8 – Assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- articolo 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- articolo 10 – Funzionamento del mercato
- articolo 11 – Tenuta dei posteggi e modalità di vendita
- articolo 12 – Circolazione pedonale e veicolare
- articolo 13 – Subingresso, revoca, decadenza, sospensione, scadenza, rinuncia
- articolo 14 – Migliorie di ubicazione
- articolo 15 – Spostamento di posteggi per motivi di pubblico interesse
- articolo 16 – Mercati straordinari

titolo III – Regolamento per lo svolgimento del commercio nei posteggi isolati e nelle manifestazioni straordinarie

- articolo 17 – Posteggi isolati
- articolo 18 – Autorizzazioni temporanee

titolo IV – Regolamento per lo svolgimento del commercio itinerante

- articolo 19 – Soggetti abilitati
- articolo 20 – Aree vietate al commercio itinerante
- articolo 21 – Svolgimento del commercio itinerante e presso il domicilio del consumatore

titolo V – Disposizioni finali

articolo 22 – Sanzioni

articolo 23 – Variazione del dimensionamento e della localizzazione dei posteggi

articolo 24 – Rinvio a disposizioni di legge

articolo 25 – Abrogazione di precedenti disposizioni

parte III – Regolamento del mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo

articolo 1 – Oggetto del regolamento

articolo 2 – Tipologia, localizzazione e articolazione del mercatino

articolo 3 – Caratteristiche del mercatino

articolo 4 – Tipologie merceologiche – Commissione di sorveglianza

articolo 5 – Funzionamento del mercatino

articolo 6 – Disposizioni per gli operatori commerciali professionali

articolo 7 – Disposizioni per gli operatori non professionali

articolo 8 – Tenuta dei posteggi e modalità di vendita

articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare

articolo 10 – Spostamento di posteggi per motivi di pubblico interesse

articolo 11 – Sanzioni

articolo 12 – Disposizioni transitorie e finali

parte IV – Ricognizione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio

– mercato settimanale

– posteggi isolati

– manifestazioni a cadenza mensile o ad intervalli più ampi: mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo, manifestazioni straordinarie

elaborati grafici¹

1. Stato precedente del mercato settimanale, come individuato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 02.05.1996
2. Attuale localizzazione del mercato settimanale (pianta organica)
3. Localizzazione dei posteggi isolati (3/a: piazza Castello e porta Vicenza – 3/b: Marsan)
4. Individuazione delle aree pubbliche in cui il commercio in forma itinerante è vietato
5. Localizzazione originaria del mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo, come individuata con deliberazione di giunta comunale n. 380 del 24/09/1996
6. Attuale localizzazione del mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo

¹ gli elaborati grafici (a eccezione del n. 4) individuano la disposizione dei posteggi e le aree di mercato, secondo le definizioni date dall'articolo 27 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114

parte I – Aspetti generali

Il piano comunale del commercio su aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 06/04/2001 n. 10 e dei relativi criteri applicativi approvati con deliberazione di giunta regionale 20/07/2001 n. 1902 e modificati con deliberazione di giunta regionale 14/03/2003 n. 633, ha durata triennale. La sua efficacia temporale si estende, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

1.1 – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

I mercati esistenti sono i seguenti:

- mercato annuale, che si svolge ogni martedì con posteggi in concessione nell'area di piazza Castello, corso Mazzini e viale Stazione, individuata nell'elaborato grafico n. 2. Il consiglio comunale prende atto che questo mercato esiste da numerosi decenni, pur mancando una data presumibile di avvio.
- mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo, che si svolge nella prima domenica di ogni mese nell'area di piazza Castello e corso Mazzini, individuata nell'elaborato grafico n. 6. Questo mercatino esiste dal 1986; della sua esistenza il consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 11 del 23/02/1994.

Esistono inoltre alcuni posteggi isolati e numerose manifestazioni straordinarie.

1.2 – Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere

Il mercato settimanale si svolge da sempre in piazza Castello e nelle aree limitrofe.

Il suo permanere nella collocazione individuata con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 02/05/1996 è reso problematico da alcuni elementi di criticità che impongono la ricerca di soluzioni alternative.

I punti critici ravvisati sono:

- l'accesso dei mezzi di soccorso non è garantito dalla presenza di appositi corridoi di transito;
- la fruibilità pedonale dell'area necessita di essere migliorata;
- la parte centrale della piazza, sopraelevata e pavimentata in pietra, deve essere salvaguardata dal degrado provocato dal transito e dalla sosta di automezzi pesanti;
- numerosi operatori del mercato, al fine di poter operare più agevolmente, hanno espresso l'esigenza di disporre di posteggi più ampi, inserendovi in molti casi gli automezzi attrezzati per la vendita;
- deve essere realizzata una migliore compatibilità fra il mercato e altre forme di asservimento del suolo pubblico – temporanee o permanenti – quali spettacoli, manifestazioni, aree scoperte attrezzate al servizio di esercizi di somministrazione e altre;
- deve essere individuata una collocazione alternativa dei posteggi localizzati in piazza Castello e in corso Mazzini per i periodi in cui la piazza è completamente o parzialmente soggetta a occupazioni di altra natura².

² con deliberazione consiliare n. 42 in data 26/07/2011 sono stati individuati ulteriori elementi di criticità che hanno condotto alla decisione di aggiornare e integrare gli obiettivi come segue:

1. proseguire l'azione di decongestionamento dell'area mercatale ubicata all'interno delle mura, iniziata alla vigilia dell'approvazione del piano del commercio su aree pubbliche 2004, al fine di migliorare l'accessibilità da parte dei mezzi di soccorso e la percorribilità pedonale;
2. liberare da concessioni permanenti l'area compresa tra il Castello inferiore e il palazzo del Doglione, al fine di:
 - assicurare maggiore tutela alla parte rialzata della piazza, in quanto sito monumentale che necessita di protezione e di cura;
 - conferire maggiore visibilità alla piazza, mettendone in risalto il pregio storico e incentivandone la capacità di attrazione;
 - potenziare la capacità di attrazione turistica del centro storico mediante la realizzazione in loco di attività di richiamo aventi carattere culturale, artistico, storico-rievocativo, di valorizzazione del territorio e delle tradizioni, e simili;
 - individuare la piazza come sede preferenziale per la realizzazione di eventi di rilievo;
3. eliminare le sovrapposizioni di concessioni di suolo pubblico, anche al fine di evitare conflitti di interesse tra concessionari in merito alle priorità di occupazione;
4. trovare migliore e definitiva collocazione per i posteggi – ora provvisoriamente situati in luogo e in modo non idonei – la cui ubicazione originaria è stata soppressa perché ricadente nell'area interessata ai lavori di realizzazione della rotatoria stradale Rubbi-Stazione-Pizzamano;
5. realizzare, con l'occasione, piccoli aggiustamenti migliorativi alla disposizione dei posteggi.

Gli elementi di criticità elencati costituiscono motivi di pubblico interesse o di pubblica utilità, in forza dei quali si può ricorrere allo spostamento di posteggi, come d'altronde previsto, in via ordinaria, all'articolo 15 del regolamento.

Le modalità operative seguite per ridefinire l'area del mercato sono:

- ideare una diversa disposizione dei posteggi in piazza Castello, collocando una serie di posteggi intorno alla parte centrale della piazza, sistemati in modo che gli automezzi attrezzati rimangano sul selciato e i fronti espositivi si affaccino sulla pavimentazione in lastroni di pietra, e riorganizzando la disposizione degli altri posteggi in modo da creare una soluzione con caratteristiche complessive di maggiore organicità e continuità;
- escludere dalla piazza i posteggi con superficie superiore a mq. 60 perché, nella nuova disposizione dell'area, tale dimensione crea obiettivi problemi di percorribilità e di allineamento dei fronti espositivi;
- collocare gli operatori che trattano generi alimentari deperibili in posizioni attrezzate per i necessari servizi (prese d'acqua, prese di elettricità, scarichi);
- utilizzare il piazzale della stazione come area attrezzata di espansione del mercato, trasferendovi i posteggi che non possono più trovare collocazione nella piazza;
- individuare via Pizzamano e parte delle vie Prospero Alpino e Campo Marzio quale sito alternativo per la collocazione temporanea dei posteggi localizzati in piazza Castello e in corso Mazzini nei periodi in cui l'area è interessata allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni³.

Al fine di operare una ancora più ottimale distribuzione dei posteggi localizzati in piazza Castello e in corso Mazzini, è stata comunque prevista la facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi che si renderanno liberi a seguito di cessazione di concessioni.

Per quanto riguarda invece il mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo, sono state individuate aree distinte per gli operatori commerciali e per gli operatori non professionali, pur lasciando sostanzialmente invariata la disposizione complessiva dei posteggi rispetto alla localizzazione individuata dalla giunta comunale con la deliberazione n. 380 del 24/09/1996.

Anche per i posteggi isolati si è cercato di creare soluzioni di riposizionamento, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza rispetto alla circolazione stradale e di alleggerire – almeno in parte – il carico di attività gravitanti sul centro storico del capoluogo.

³ con deliberazione consiliare n. 42 in data 26/07/2011 sono state individuate le seguenti azioni:

- riconfigurare l'area di pertinenza del mercato:
 - a) espandendo l'area di esclusione al centro della piazza Castello fino a comprendere il castello inferiore, il palazzo del Doglione e le aree intermedie, particolarmente la parte pavimentata in pietra (occupabile solo al bordo del lato est con esposizione di merci);
 - b) riducendola all'estremità orientale del piazzale della stazione in conseguenza alla creazione della rotatoria stradale, avvenuta nel frattempo;
 - c) estendendola a partire dall'estremità est del piazzale della stazione fino a comprendere tutta la via Pizzamano, prevedendo ivi la collocazione di una fila di posteggi;
- contenere al minimo il numero degli spostamenti, nell'intento di limitare i disagi per gli operatori;
- spostare negli spazi disponibili i tre posteggi collocati nella parte rialzata della piazza, sul lato ovest, i quattro posteggi collocati sul lato nord del castello inferiore, con le spalle al fossato, e i posteggi addossati alla facciata sud del palazzo del Doglione;
- localizzare fuori dalle mura i due posteggi del settore alimentare ancora presenti nella piazza Castello, al fine di dare maggiore omogeneità merceologica a quest'area del mercato;
- ricollocare i posteggi dentro porta Vicenza in aderenza al muretto del fossato e in allineamento frontale;
- ricollocare i posteggi riservati agli imprenditori agricoli in aderenza al muretto a sud del castello inferiore, uniformandone le dimensioni;
- riallineare il fronte espositivo del posteggio collocato all'angolo sud-est del palazzo del Doglione e di altri posteggi collocati in posizioni fortemente non allineate;
- liberare da altre concessioni le aree scoperte date in concessione permanente ad esercizi operanti in sede fissa;
- trovare una diversa collocazione ai posteggi provvisoriamente collocati all'incrocio di viale Stazione (a ovest dell'edicola), nel parcheggio per le biciclette a est dell'edificio della stazione e in altre ubicazioni non idonee;
- non consentire la permanenza in piazza di posteggi aventi dimensione superiore a 60 mq, come stabilito nel piano 2004;
- accogliere le richieste di migioria di superficie avanzate dai concessionari di posteggi che hanno – prima d'ora – manifestato la disponibilità alla ricollocazione nell'area di espansione del mercato (via Pizzamano), contribuendo a decongestionare l'area di provenienza.

1.3 – Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi

Le modifiche all'attuale situazione del mercato, inserite nel presente piano, consistono in una diversa dislocazione dell'area, con ampliamento della superficie di alcuni posteggi finalizzato a migliorare l'organizzazione dell'esposizione delle merci.

I posteggi isolati in frazione Marsan sono stati spostati a breve distanza dalla posizione attuale, al di fuori della strada statale n. 248, ottimamente visibili ma in migliori condizioni di sicurezza.

A essi è stato aggiunto un terzo posteggio riservato al settore non alimentare, che può essere utilizzato per attività precedentemente assentite nel centro storico del capoluogo.

Contestualmente all'istituzione di questo nuovo posteggio è stata operata la soppressione di un posteggio del settore alimentare – con concessione limitata al mattino dei giorni di sabato – precedentemente localizzato fuori porta Vicenza.

Sotto il porticato del palazzo del Doglione è stato creato un nuovo posteggio stagionale (di durata complessiva di due mesi) per il settore merceologico non alimentare, che può essere utilizzato per le attività di commercio di libri, finora disciplinate come attività saltuarie e ospitate in collocazioni precarie e problematiche.

In tal modo, il numero complessivo dei posteggi isolati rimane sostanzialmente invariato.

1.4 – Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati

La mancanza di ulteriori idonee aree di espansione, nonché il numero e l'intensità delle attività non strettamente commerciali che presuppongono l'occupazione del suolo pubblico sono elementi che creano forti condizionamenti di partenza alle scelte in materia di pianificazione delle attività commerciali su aree pubbliche.

La presenza di tali condizioni inibitorie costituisce un sostanziale ostacolo a intraprendere attività di studio propedeutiche all'istituzione di nuovi mercati o di ulteriori posteggi.

Nelle successive fasi di pianificazione sarà tuttavia opportuno individuare le manifestazioni straordinarie che presentano connotazioni commerciali e carattere di stabilità e di ricorrenza: tali manifestazioni potranno quindi essere disciplinate come vere e proprie fiere.

1.5 – Individuazione delle aree in cui il commercio in forma itinerante è vietato

Le aree nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato sono elencate nell'articolo 20 del regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato settimanale, nei posteggi isolati e nelle fiere, e sono delimitate come risulta nell'elaborato grafico n. 4.

parte II - Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato settimanale, nei posteggi isolati, nelle fiere e nelle manifestazioni straordinarie

titolo I – Disposizioni generali

articolo 1 – Oggetto del regolamento e norme generali

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche, compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati⁴, in applicazione a quanto disposto dalla legge regionale 06/04/2001 n. 10⁵ e dai relativi criteri applicativi approvati con deliberazione di giunta regionale 20/07/2001 n. 1902 e modificati con deliberazione di giunta regionale 14/03/2003 n. 633⁶.

2. L'orario di svolgimento delle operazioni di vendita su aree pubbliche è stabilito dal sindaco.

3. Le attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari sono soggette a vigilanza e controllo igienico-sanitari e sono svolte in conformità a quanto disposto dall'ordinanza del Ministero della salute 03/04/2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

4. Le concessioni decennali a carattere annuale o stagionale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle norme e dalle tariffe comunali in vigore. I tributi sono versati con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate e dai regolamenti specifici dei singoli tributi. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli agenti di polizia municipale, i quali rilasciano regolare ricevuta.

articolo 2 – Attività svolta dagli imprenditori agricoli

1. L'attività di vendita su aree pubbliche esercitata dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 è consentita nel territorio comunale nelle seguenti forme:

- attività esercitata a posto fisso nel mercato settimanale mediante l'utilizzazione di posteggi per un periodo di tempo decennale, anche a carattere stagionale;
- attività esercitata a posto fisso in occasione di manifestazioni straordinarie mediante l'utilizzazione di posteggi valevoli per la durata delle manifestazioni medesime;
- attività esercitata a posto fisso in aree appositamente stabilite, indicate nell'articolo 17;
- attività in forma itinerante, esercitabile su tutto il territorio comunale a eccezione delle zone indicate nell'articolo 20.

2. Agli effetti del presente regolamento, le denunce di inizio di attività presentate dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 sono equiparate alle autorizzazioni di cui alla legge 09/02/1963 n. 59. La data di rilascio dell'autorizzazione equivale al trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività, a meno che non intervengano provvedimenti di sospensione o di diniego.

3. Gli imprenditori agricoli che operano su aree pubbliche dimostrano la propria qualità di imprenditore agricolo e pongono in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

4. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli sono cedibili solo unitamente all'azienda agricola di riferimento.

5. Agli imprenditori agricoli che operano su aree pubbliche si applicano, per quanto compatibili, le altre norme del presente regolamento.

⁴ fa eccezione il mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo, disciplinato con apposito regolamento che costituisce una parte a sé stante del piano del commercio su aree pubbliche

⁵ di seguito denominata "legge regionale"

⁶ di seguito denominati "criteri applicativi"; essi sono stati ulteriormente aggiornati e riuniti in un testo coordinato allegato sub B alla deliberazione di Giunta regionale n. 2113 del 02/08/2005

titolo II – Regolamento del mercato settimanale

articolo 3 – Tipologia, localizzazione e articolazione

1. Il mercato periodico è di tipologia annuale e ha luogo nei giorni di martedì. A esso si applicano inoltre le seguenti definizioni tipologiche:

- riguardo alla tipologia della struttura⁷, si applica la definizione di “mercato su strada”, in cui l’attività di vendita è esercitata con negozi mobili e con banchi temporanei;
- riguardo alla tipologia di mercato⁸, si applica la definizione di “mercato maggiore”, trattandosi di mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti.

2. Il mercato esiste da numerosi decenni. La precedente ricognizione ufficiale è stata compiuta dal consiglio comunale con deliberazione n. 39 del 02/05/1996.

3. Il mercato settimanale è localizzato e articolato come indicato di seguito:

- a) ubicazione: piazza Castello, corso Mazzini, viale Stazione e via Pizzamano (aree scoperte)
- b) superficie complessiva dell’area di mercato: mq. 8809
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4079
- d) posteggi: totale n. 101, di cui:
 - n. 8 posteggi per il settore merceologico alimentare – con esclusione della tipologia merceologica “prodotti alimentari altamente deperibili”⁹ – a utilizzo annuale, riservati agli operatori commerciali;
 - n. 9 posteggi per la tipologia merceologica “prodotti alimentari altamente deperibili” relativa al settore merceologico alimentare a utilizzo annuale, riservati agli operatori commerciali;
 - n. 1 posteggio per il settore merceologico alimentare a utilizzo stagionale per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, riservati agli operatori commerciali; nei rimanenti otto mesi il posteggio è disattivato e l’area da esso occupata è tenuta a disposizione per ricollocare temporaneamente altri posteggi in caso di necessità connesse a situazioni di forza maggiore;
 - n. 79 posteggi per il settore merceologico non alimentare a utilizzo annuale, riservati agli operatori commerciali;
 - n. 1 posteggio a utilizzo annuale, riservato agli imprenditori agricoli;
 - n. 1 posteggio a utilizzo stagionale per il periodo dal 16 settembre al 30 giugno, riservato agli imprenditori agricoli; nei rimanenti due mesi e mezzo il posteggio rimane attivato ed è tenuto a disposizione per l’assegnazione a titolo precario a imprenditori agricoli;
 - n. 1 posteggio a utilizzo stagionale per il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre, riservato agli imprenditori agricoli; nei rimanenti quattro mesi il posteggio rimane attivato ed è tenuto a disposizione per l’assegnazione a titolo precario a imprenditori agricoli;
 - n. 1 posteggio a utilizzo stagionale per il periodo dal 1° settembre al 30 giugno, riservato agli imprenditori agricoli; nei rimanenti due mesi il posteggio rimane attivato ed è tenuto a disposizione per l’assegnazione a titolo precario a imprenditori agricoli;

4. L’area di mercato è rappresentata nell’elaborato grafico n. 2, che riporta le caratteristiche identificative specificate all’articolo 4 comma 1.

5. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a tipologie o settori merceologici diversi da quelli previsti per i singoli posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori autorizzati in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Nel mercato operano esclusivamente:

- gli operatori commerciali in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

⁷ ai fini della disciplina introdotta con l’ordinanza del ministero della salute 03/04/2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”

⁸ ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della legge regionale

⁹ per “prodotti alimentari altamente deperibili”, si intendono i prodotti alimentari, sfusi o confezionati, suscettibili di grave deperimento e inutilizzabilità se non mantenuti in determinate condizioni di temperatura e/o di condizionamento; tali sono le carni, comprese quelle delle specie ittiche, i latticini e i prodotti di gastronomia sottoposti a trattamenti di cottura preventivi o in loco; ne sono in ogni caso esclusi i prodotti ortofruttilicoli freschi

- gli imprenditori agricoli abilitati ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.
- 7. L'operatore esibisce il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

articolo 4 – Pianta organica del mercato

1. La pianta organica del mercato è costituita da:

- una planimetria in scala 1:1000 nella quale sono evidenziati l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza, la sua superficie complessiva, l'area destinata agli operatori commerciali, l'area destinata ai produttori agricoli e i posteggi, numerati progressivamente e distinti per settore merceologico di appartenenza (alimentare, non alimentare, tipologie merceologiche esclusive e imprenditori agricoli);
- un prospetto indicante, per ciascun posteggio, il numero identificativo, l'ubicazione, le dimensioni (lunghezza, larghezza e superficie), il settore merceologico di appartenenza (alimentare, non alimentare, tipologie merceologiche esclusive, imprenditori agricoli), il nome del concessionario e i dati relativi alla concessione (data di assegnazione, superficie assegnata, data di scadenza, eventuale durata di utilizzo).

2. La pianta organica del mercato è tenuta presso l'ufficio pianificazione commerciale¹⁰ a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse. Copia della pianta organica è depositata presso il corpo di polizia municipale¹¹ per il servizio di vigilanza e, limitatamente al settore merceologico alimentare, è inviata all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. La pianta organica è aggiornata in occasione di qualsiasi provvedimento comunale che disponga variazioni alla medesima. Di ciascun aggiornamento è data comunicazione alla regione¹².

articolo 5 – Graduatorie

1. Al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono istituite la graduatoria degli assegnatari di posteggio e la graduatoria degli operatori precari.

2. La graduatoria degli assegnatari di posteggio è formata e aggiornata periodicamente dall'ufficio pianificazione commerciale, ed è ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato in qualità di operatore commerciale assegnatario di posteggio, desumibile da idonea documentazione¹³;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche, considerando anche – nei casi di conferimento in società – l'anzianità di iscrizione del conferente.

3. La graduatoria degli operatori precari è formata – e aggiornata periodicamente – dall'ufficio di polizia municipale fra le apposite istanze pervenute dagli operatori commerciali, è distinta per settori merceologici (alimentare, non alimentare, tipologie merceologiche esclusive e imprenditori agricoli) ed è ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) numero di presenze nel mercato effettuate dal richiedente – e anche, in caso di subingresso, dall'operatore che gli ha ceduto l'azienda –, calcolato a partire dal 23/04/1991¹⁴;
- b) anzianità di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche, considerando anche – nei casi di conferimento in società – l'iscrizione del conferente.

4. Le graduatorie sono rese disponibili agli interessati, su richiesta.

5. Presso l'ufficio di polizia municipale è tenuto un registro in cui sono annotate tutte le assenze

¹⁰ ora denominato: ufficio attività economiche

¹¹ ora denominato: corpo di polizia locale

¹² gli aggiornamenti sono comunicati con le modalità previste dall'articolo 12 comma 1 della legge regionale

¹³ va tenuto conto dell'anzianità maturata dall'operatore in attività, considerando anche l'anzianità maturata dal conferente nei casi di conferimento in società e l'anzianità maturata dal cedente o dal dante causa nei casi di subingresso; le autocertificazioni e le dichiarazioni di parte non hanno valore probatorio ai fini dell'attribuzione dell'anzianità di presenza se non accompagnate da idonea documentazione; la decorrenza corrisponde alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28/03/1991 n. 112

¹⁴ data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28/03/1991 n. 112

degli operatori titolari di posteggio.

6. A partire dal 25/04/2001¹⁵, la mancata presenza alle operazioni di spunta per un periodo di due anni consecutivi, salve le assenze giustificate previste dalla legge, produce l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria.

articolo 6 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Al fine di consentire la pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi sul bollettino ufficiale della regione, il comune trasmette alla regione i dati di ciascun posteggio da assegnare: localizzazione, numero identificativo, dimensioni, caratteristiche, settore merceologico ed eventuale tipologia merceologica esclusiva, cadenza del mercato in cui è inserito, carattere annuale o stagionale del posteggio.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale è redatta secondo le modalità indicate nel bollettino ufficiale della regione, tenendo particolarmente conto dei dati che sono considerati essenziali. La domanda è inviata al comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata direttamente al protocollo del comune, ove è apposta la data di presentazione. La domanda è considerata inammissibile se è spedita o consegnata oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione dell'elenco dei posteggi liberi, ovvero se è redatta in modo non conforme al modello pubblicato o se è priva dei dati essenziali richiesti.

3. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate contestualmente – dopo la verifica dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 5 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 – entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. I posteggi liberi sono assegnati sulla base di una graduatoria unica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel bollettino ufficiale della regione, distinta per settori merceologici e ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nel mercato, a partire dal 23/04/1991¹⁶, effettuate in qualità di operatore precario dal soggetto richiedente e – in caso di subingresso – anche dall'operatore che gli ha ceduto la propria azienda;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche, considerando anche – nei casi di conferimento in società – l'iscrizione del conferente;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del comune.

4. La scelta del posteggio da assegnare è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico.

5. La concessione del posteggio ha validità decennale. In caso di subingresso, l'acquirente subentra nelle residue annualità della concessione. Salvi i casi di soppressione di posteggio, di disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione o di motivato rifiuto da parte del comune, il rinnovo della concessione è accordato tacitamente previa verifica della permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione; la verifica può avvenire anche tramite autocertificazione dell'operatore, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza della concessione. La disdetta e il rifiuto sono comunicati almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

6. Fatti salvi i diritti acquisiti prima del 25/04/2001¹⁷, ciascun operatore commerciale è concessionario di non più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avviene per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova concessione, affinché non costituiscano titolo per l'assegnazione di un ulteriore posteggio.

¹⁵ data di entrata in vigore della legge regionale 06/04/2001 n. 10

¹⁶ data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28/03/1991 n. 112

¹⁷ data di entrata in vigore della legge regionale 06/04/2001 n. 10

articolo 7 – Assegnazione dei posteggi agli operatori precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'orario di inizio stabilito dal sindaco sono considerati assenti e non accedono più alle operazioni mercatali della giornata, salvo il caso previsto al comma 7.

2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo, secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria degli operatori precari.

3. All'atto delle operazioni di assegnazione temporanea, gli operatori precari dimostrano di essere muniti di attrezzatura idonea per esercitare l'attività ed esibiscono l'autorizzazione di cui all'articolo 3 o all'articolo 4 della legge regionale, in originale.

4. Gli operatori effettuano la scelta del posteggio secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria.

5. L'operatore precario assegnatario di posteggio che non eserciti l'attività di vendita per sua volontà perde il riconoscimento della presenza maturata in quel giorno, e il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

6. Se non sono presenti operatori precari dello stesso settore merceologico del posteggio temporaneamente libero, questo è assegnato a un operatore precario di altro settore merceologico, senza però che la presenza sia conteggiata ai fini del punteggio per la graduatoria.

7. Al termine dell'assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo concorrono all'assegnazione dei posteggi eventualmente ancora liberi.

articolo 8 – Assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli hanno utilizzo:

- annuale: tali sono i posteggi usufruibili nell'intero arco dell'anno solare;
- stagionale: tali sono i posteggi usufruibili limitatamente a uno o più periodi dell'anno, anche frazionati, di durata complessiva di norma non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni, in relazione alla stagionalità cui è soggetta la produzione agricola.

2. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non superano la superficie di mq. 40 e non sono frazionabili.

3. L'istanza di assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli contiene i seguenti dati:

- generalità, indirizzo e codice fiscale dell'imprenditore agricolo (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli; nel caso di società sono indicati anche: ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- numero e data di iscrizione nel registro delle imprese;
- possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
- ubicazione del fondo di produzione, sua dimensione, tipo di coltura o di allevamento, tipo di prodotti che si intende porre in vendita; se i terreni destinati alla produzione dei prodotti posti in vendita si trovano al di fuori del territorio comunale, alla domanda è allegata una dichiarazione, rilasciata dal comune in cui è ubicato il fondo agricolo, nella quale sono indicate l'ubicazione e l'estensione dei terreni e il tipo di coltura o di allevamento;
- dichiarazione di eventuali presenze effettuate nel mercato.

4. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi a utilizzo annuale, il comune, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, ne dà avviso all'albo comunale e agli operatori inseriti nella graduatoria degli operatori precari di cui all'articolo 9. L'avviso contiene il numero del posteggio, le sue dimensioni, l'indicazione che esso è riservato agli imprenditori agricoli e il termine per la presentazione delle domande di assegnazione. La domanda di assegnazione del posteggio disponibile, oltre ai dati indicati al comma 3, contiene l'indicazione del numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso esposto all'albo comunale. Fra le domande di concessione di posteggio a utilizzo annuale è formata una graduatoria ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nel mercato effettuate in qualità di imprenditore agricolo¹⁸;
- b) maggiore anzianità di attività dell'operatore¹⁹;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del comune.

5. Qualora si verifichi la disponibilità di un posteggio a utilizzo stagionale, esso è assegnato – fino alla sua successiva concessione decennale – su presentazione di apposita richiesta di occupazione suolo pubblico nella quale, oltre ai dati indicati al comma 3 del presente articolo, è indicato il periodo per il quale l'assegnazione è chiesta. Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, desumibile dalla data di arrivo al protocollo del comune; in caso di presentazione contestuale di due o più domande, è data priorità alla domanda dell'imprenditore agricolo che ha effettuato il maggior numero di presenze nel mercato.

6. La concessione del posteggio ha validità decennale. In caso di subingresso, l'acquirente subentra nelle residue annualità della concessione. Salvi i casi di soppressione di posteggio, il rinnovo della concessione è accordato tacitamente previa verifica della permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio della concessione; la verifica può avvenire anche tramite autocertificazione dell'operatore, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza della concessione.

7. Nell'ambito del mercato gli imprenditori agricoli sono titolari di non più di una concessione a utilizzo annuale o, in alternativa, più concessioni stagionali non temporalmente sovrapposte per una durata complessiva non superiore a nove mesi.

articolo 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. I concessionari di posteggi non presenti all'orario stabilito dal sindaco non sono ammessi alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli che risultano liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, sulla base della graduatoria degli imprenditori agricoli operatori precari, che è formata secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a) numero di presenze nel mercato effettuate in qualità di imprenditore agricolo²⁰;
- b) anzianità di attività dell'operatore²¹;
- c) sorteggio.

3. All'atto delle operazioni di assegnazione temporanea, gli operatori precari dimostrano di essere muniti di attrezzatura idonea per esercitare l'attività, di possedere la qualifica di imprenditore agricolo e di essere iscritti al registro delle imprese.

4. La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di qualsiasi concessione. Il comune ha facoltà di chiedere documenti che comprovano il permanere di tale qualifica nel tempo.

articolo 10 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

2. Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge regionale, il comune può affidare in gestione l'erogazione dei servizi di mercato a consorzi di operatori, previa stipulazione di una convenzione nella quale è comunque precisato che – a garanzia di tutti gli operatori – l'espletamento delle attività istituzionali spetta al comune.

3. L'organo comunale competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori

¹⁸ il numero di presenze è inteso come numero di volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per l'assenza del titolare del posteggio in ciascuna giornata di svolgimento del mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia per motivi non legati a una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio

¹⁹ l'anzianità di attività è determinata con riferimento alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 07/08/1990 n. 241 o alla data di iscrizione al registro delle imprese come imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 o alla data di rilascio dell'attestazione di cui all'abrogata legge 09/02/1963 n. 59

²⁰ vedere la nota all'articolo 8

²¹ vedere la nota all'articolo 8

su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, emette ordinanze per assicurare il regolare svolgimento delle attività di mercato in esecuzione alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni direttamente attribuitegli dallo statuto comunale.

4. Il servizio di vigilanza annonaria è svolto dal corpo di polizia locale. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è svolto dall'azienda sanitaria U.L.S.S., nell'ambito delle proprie competenze.

articolo 11 – Tenuta dei posteggi e modalità di vendita

1. Con l'assunzione in uso del posteggio, l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

2. I concessionari non occupano superficie maggiore o diversa da quella assegnata né ostruiscono – nemmeno con piccole sporgenze – spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi di edifici prospicienti o vie di fuga.

3. I posteggi rispettano l'allineamento frontale stabilito nella planimetria del mercato. Al fine di consentire un idoneo allineamento, i posteggi localizzati in piazza Castello hanno una dimensione di profondità non superiore a ml. 5,00. Al fine di consentire il passaggio pedonale, i posteggi sono intervallati da aree libere di separazione laterale di larghezza non inferiore a cm. 50.

4. Le coperture dei banchi hanno una sporgenza non superiore a ml 1,00 rispetto alle dimensioni assegnate, e non costituiscono comunque ostacolo al transito dei pedoni e dei mezzi di soccorso. Nel caso di posteggi affiancati, le coperture dei banchi hanno una sporgenza laterale non superiore a cm 25; è ammessa la sovrapposizione laterale delle tende se concordata con il confinante²².

5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, hanno un'altezza non inferiore a ml. 2,20 e non superiore a ml. 4,00.

6. È consentita la sovrapposizione laterale delle tende di copertura, tra banco e banco, con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. In questo caso il calcolo della superficie non tiene conto della porzione di tenda che supera lateralmente la concessione assegnata.

7. Le merci sono esposte a un'altezza dal suolo non inferiore a cm. 50. L'esposizione a terra per la vendita è consentita solo per calzature, tappeti, mobili, articoli per il giardinaggio, fiori recisi contenuti in vasi, piante, animali vivi, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, cicli e motocicli.

8. Le merci appese a carrelli mobili sono esposte all'interno della superficie assegnata.

9. Gli operatori custodiscono il posteggio assegnato, tengono pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, raccolgono i rifiuti secondo le modalità previste dal comune.

10. Gli operatori permangono per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatti salvi i casi di forza maggiore per particolari condizioni atmosferiche²³, di problemi di salute o di impossibilità documentata a permanere nel mercato; negli altri casi, l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti.

11. È vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita con grida, clamori e mezzi sonori. L'uso di apparecchi per l'ascolto di supporti fonografici è consentito a condizione che l'emissione sonora sia effettuata a volume moderato e comunque in modo tale da non recare disturbo agli altri operatori e ai residenti. L'attività di battitore è vietata nell'area di mercato.

12. Gli operatori inoltre:

- consentono e agevolano il passaggio di automezzi in servizio di pronto intervento;
- non occupano l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- pongono in vendita soltanto articoli compresi nel settore merceologico indicato nell'autorizzazione;
- non incorrono in altre violazioni al dettato del presente regolamento.

²² il testo del comma è stato così sostituito con deliberazione del commissario prefettizio n. 6 in data 21/12/2012

²³ condizioni atmosferiche tali da potere prevedibilmente provocare danni alle cose e/o alle persone

articolo 12 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Nella fascia oraria di svolgimento del mercato²⁴ e per il tempo necessario alla preparazione e al successivo ripristino dell'area, la circolazione dei veicoli – fatti salvi i mezzi di emergenza – è vietata in tutta l'area mercatale. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. I veicoli adibiti al trasporto delle merci e degli altri materiali in uso agli operatori possono sostare nell'area del mercato purché lo spazio complessivamente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. Nei posteggi ubicati in piazza Castello e in corso Mazzini è vietata la sosta di veicoli con portata superiore a 35 quintali. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature sono collocati nello spazio indicato nella planimetria, delimitato in modo visibile con segni posti a terra o, ove ciò non sia possibile, con chiari punti di riferimento.

3. L'ampliamento del posteggio – a seguito di sostituzione del mezzo o per altri motivi – è autorizzabile a condizione che vi sia un'area adeguata disponibile, che non sia altrimenti occupata e che non costituisca intralcio al transito degli automezzi di emergenza.

4. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica e assicurando la necessaria sorveglianza da parte della polizia locale.

5. Nel caso in cui la sosta dei veicoli adibiti al trasporto delle merci e degli altri materiali in uso agli operatori non sia possibile, essi sono posteggiati nel parco XXV Aprile.

articolo 13 – Subingresso, revoca, decadenza, sospensione, scadenza, rinuncia

1. Ai subingressi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge regionale.

2. Oltre ai casi previsti all'articolo 5 comma 1 della legge regionale, la concessione è revocata se l'operatore è messo in morosità per il mancato pagamento del canone di concessione, come previsto dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. L'organo comunale competente, dopo avere accertata una delle fattispecie di cui al comma 2, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l'organo comunale emana il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di decadenza dell'atto di concessione.

4. Il procedimento di revoca per assenza è avviato dopo 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza è giustificata come impedimento del legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, anticipati, posticipati e festivi confermati non è conteggiata ai fini della decadenza dalla concessione.

5. Ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della legge regionale, l'organo comunale competente sospende l'autorizzazione per un periodo non superiore a venti giorni in caso di particolare gravità o di recidiva; la recidiva si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nell'arco di tempo di dodici mesi, anche se il pagamento della sanzione mediante oblazione è stato effettuato.

7. La rinuncia alla concessione è comunicata per iscritto ed è accompagnata dalla contestuale restituzione dell'atto di concessione in originale; essa è irrevocabile e acquista efficacia dal giorno della sua presentazione al protocollo del comune.

articolo 14 – Migliorie di ubicazione

1. Prima di comunicare alla regione i dati relativi ai posteggi liberi, il comune informa i titolari di posteggi del mercato, invitandoli a dichiarare se sono interessati o meno a modificare la propria posizione.

2. L'operatore interessato comunica per iscritto al comune la volontà di migliorare la propria posizione riguardo sia al posteggio resosi libero sia agli altri posteggi che si rendessero liberi successivamente. L'assenza di comunicazione dell'operatore ha valore di volontà di non modificare la propria posizione.

3. Il comune invita gli operatori che hanno dato comunicazione ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorìa, che tengono conto della ripartizione del mercato in settori merceologici.

4. L'assegnazione è effettuata secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari; a

²⁴ stabilita con ordinanza del sindaco

parità di punteggio è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Prima di comunicare alla regione i dati identificativi del posteggio resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali richieste di miglioria, il comune ha facoltà di procedere alla soppressione totale o parziale del posteggio²⁵ per soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale (viabilità, transito dei mezzi di soccorso, redistribuzione dei posteggi per settori merceologici omogenei o altro).

articolo 15 – Spostamento di posteggi per motivi di pubblico interesse

1. Il comune, previa consultazione con le associazioni di categoria degli operatori più rappresentative, può spostare la collocazione di posteggi per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità o altro.

2. Qualora si deva procedere allo spostamento, anche temporaneo, i nuovi posteggi sono individuati con caratteristiche dimensionali e commerciali il più possibile simili a quelle dei posteggi spostati, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) utilizzo di posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati all'interno del mercato, con precedenza rispetto ai precari, compatibilmente con il settore merceologico di appartenenza, sempre che per tali posteggi non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- b) istituzione di nuovi posteggi nell'ambito dell'area di mercato; in tal caso il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti si ritiene non modificato;
- c) istituzione di nuovi posteggi in un'altra zona eventualmente disponibile al di fuori dell'area di mercato.

3. Nei periodi in cui l'area del mercato è interessata allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni a carattere ricorrente o straordinario, i posteggi sono di norma ricollocati in via Pizzamano e in parte delle vie Prospero Alpino e Campo Marzio.

4. Il responsabile del provvedimento comunica agli enti interessati e agli operatori titolari di posteggio interessati allo spostamento l'ubicazione dell'area in cui il mercato – o parte di esso – è spostato; la riassegnazione dei posteggi è effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari.

articolo 16 – Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella graduatoria degli operatori precari.

2. La rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo è effettuata preventivamente dagli agenti di polizia municipale addetti al mercato.

3. Nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore all'85% del numero complessivo stabilito, l'area di pertinenza del mercato può essere ridimensionata.

4. Gli operatori titolari di posteggio in un'area soppressa scelgono la loro ubicazione nell'ambito dei posteggi rimasti liberi secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico.

5. Gli operatori precari partecipano alla spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

²⁵ come previsto nella parte III punto 2 dei criteri applicativi

titolo III – Regolamento per lo svolgimento del commercio nei posteggi isolati e nelle manifestazioni straordinarie

articolo 17 – Posteggi isolati

1. I posteggi isolati su aree pubbliche sono quelli in cui l'attività degli operatori commerciali e degli imprenditori agricoli è esercitata solo in alcuni giorni della settimana o in determinati periodi dell'anno.

2. I posteggi individuati sono:

- a) nell'area coperta del porticato del palazzo del Doglione: un posteggio isolato per la tipologia merceologica "libri" del settore merceologico non alimentare a utilizzo stagionale di durata mensile corrispondente ai periodi dal 1° al 31 marzo (con l'esclusione della prima domenica di marzo) e dal 1° al 31 ottobre (con l'esclusione della prima e dell'ultima domenica di ottobre), riservato agli operatori commerciali;
- b) nell'area scoperta a sud-est di porta Vicenza: un posteggio isolato per la tipologia merceologica "carni delle specie ittiche" del settore merceologico alimentare a utilizzo annuale limitatamente ai giorni di giovedì, riservato agli operatori commerciali;
- c) in frazione Marsan, nel parcheggio pubblico ubicato a nord della strada statale n. 248: un posteggio isolato per la tipologia merceologica "prodotti ortofrutticoli" del settore merceologico alimentare a utilizzo stagionale di durata trimestrale corrispondente ai periodi dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre, riservato agli operatori commerciali;
- d) in frazione Marsan, nel parcheggio pubblico ubicato a nord della strada statale n. 248: un posteggio isolato per il settore merceologico non alimentare a utilizzo stagionale di durata trimestrale corrispondente ai periodi dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre, riservato agli operatori commerciali;
- e) in frazione Marsan, nel parcheggio pubblico ubicato a nord della strada statale n. 248: un posteggio isolato per la tipologia merceologica "prodotti ortofrutticoli" del settore merceologico alimentare a utilizzo stagionale di durata trimestrale corrispondente ai periodi dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre, riservato agli imprenditori agricoli.

3. Ai posteggi isolati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II.

articolo 18 – Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 3 comma 4 della legge regionale possono essere rilasciate in relazione alle seguenti tipologie di manifestazioni straordinarie e con validità limitata alla durata delle medesime:

- manifestazioni organizzate da enti, associazioni, altri organismi o gruppi di operatori aventi finalità di promozione delle attività commerciali di specifica tipologia o settore merceologico;
- eventi culturali, spettacolari o sportivi di rilievo;
- iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone;
- festività, fiere-mercato o sagre.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 e le contestuali concessioni di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate solo a imprese iscritte nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 31/03/1998 n. 114. Le domande di partecipazione sono presentate d'intesa con il soggetto organizzatore. Nei casi in cui sia prevista la partecipazione di artigiani o di imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, si applica la specifica normativa vigente in materia.

titolo IV – Regolamento per lo svolgimento del commercio itinerante

articolo 19 – Soggetti abilitati

1. I soggetti che hanno titolo di esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante sono:

- a) i titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 o all'articolo 4 della legge regionale;
- b) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4 comma 2 del D.Lgs.18/05/2001 n. 228.

2. A uno stesso soggetto è rilasciata non più di un'autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge regionale, salvi i casi di subingresso.

articolo 20 – Aree vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante – fatto salvo il caso di attività svolta con la modalità “porta a porta” – è vietato:

- nella zona “castello superiore”, per tale intendendosi l'area monumentale ubicata all'interno della parte settentrionale della cinta muraria, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio storico e artistico;
- nelle zone industriali, limitatamente al commercio di merci appartenenti al settore merceologico alimentare;
- entro la cinta muraria del capoluogo, per motivi di viabilità;
- a distanza inferiore a ml. 500 dall'area del mercato settimanale, limitatamente agli orari in cui esso è in esercizio, considerando anche gli orari di esercizio dei mercati straordinari di cui all'articolo 16;
- a distanza inferiore a ml. 250 da posteggi isolati o da altri operatori itineranti in attività;
- a distanza inferiore a ml. 100 da ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di culto e cimiteri.

2. Una cartografia del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante è tenuta a disposizione degli interessati presso l'ufficio di polizia locale.

articolo 21 – Svolgimento del commercio itinerante e presso il domicilio del consumatore

1. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è di norma consentito nelle strade classificate “strade urbane di quartiere” e “strade locali” ai sensi del vigente codice della strada, fermo restando che la sosta degli autoveicoli è in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge regionale, la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino a un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico-sanitarie.

4. L'operatore esibisce il titolo autorizzatorio su richiesta degli organi di vigilanza.

5. Le vendite presso il domicilio del consumatore possono essere effettuate in tutto il territorio comunale.

titolo V – Disposizioni finali

articolo 22 – Sanzioni

1. Per tutte le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e i procedimenti della legge 24/11/1981 n. 689.

2. Le violazioni al presente regolamento, non punite dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 né da altra normativa di settore, sono punite con la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro²⁶. In particolare, tale sanzione si applica nei confronti di chi:

- non provvede alla pulizia dell'area assegnata;
- occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata²⁷;
- pone in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica attribuita al posteggio;
- incorre in qualsiasi altra violazione delle limitazioni, degli obblighi o dei divieti stabiliti dal presente regolamento.

3. L'organo comunale competente, ricevuto il verbale di accertamento dell'infrazione contestata dalla polizia municipale, definisce²⁸ l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto, stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

4. Le attrezzature e le merci confiscate ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e della legge 24/11/1981 n.689 – escluse le eventuali merci deperibili, che sono avviate alla distruzione – sono devolute a enti assistenziali e/o di beneficenza con apposito provvedimento del sindaco. Lo stesso procedimento è adottato nei confronti delle merci e delle attrezzature confiscate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme in materia, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio è revocata.

articolo 23 – Variazione del dimensionamento e della localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o per cause di forza maggiore – sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale – non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento degli elaborati grafici a esso allegati, eseguito a cura dei competenti uffici comunali.

2. Le variazioni di cui al comma precedente sono comunicate alla direzione commercio della Regione Veneto solo nei casi previsti dalla direzione medesima.

articolo 24 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in particolare quelle di cui alla legge regionale del Veneto 06/04/2001 n. 10.

articolo 25 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali previgenti in materia e con esso in contrasto.

²⁶ l'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, inserito con legge 16/01/2003 n. 3, dispone: "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689". L'articolo 17 della legge 24/11/1981 n. 689 stabilisce al comma 4: "Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco".

²⁷ in questo caso la sanzione è ulteriore rispetto alla sanzione prevista per le occupazioni abusive del suolo pubblico

²⁸ in base al disposto dell'articolo 29 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114

parte III – Regolamento del mercatino dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo

articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di gestione del mercatino dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo di Marostica²⁹ in conformità alle disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale 06/04/2001 n. 10³⁰ e alle altre norme e disposizioni vigenti.

articolo 2 – Tipologia, localizzazione e articolazione del mercatino

1. Il mercatino è di tipologia annuale e ha luogo nella prima domenica di ogni mese.

2. Il mercatino esiste dal 1986. Il consiglio comunale ha preso atto della sua esistenza con deliberazione n. 11 del 23/02/1994 e ha approvato il primo regolamento con deliberazione n. 58 del 28.06.1996.

3. Il mercatino è localizzato e articolato come indicato di seguito:

e) ubicazione: piazza Castello e corso Mazzini

f) area riservata agli operatori commerciali:

– superficie complessiva: mq. 4472

– superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.224

– posteggi: totale n. 102

g) area riservata agli operatori non professionali:

– superficie complessiva: mq. 1087

– superficie complessiva dei posteggi: mq. 396

– posteggi: totale n. 33

d) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:

– n. 121 posteggi su area scoperta per una superficie complessiva di mq. 1.452

– n. 14 posteggi su area coperta per una superficie complessiva di mq. 168

8. L’area del mercatino è rappresentata nell’elaborato grafico n. 6. In esso sono riportate le seguenti caratteristiche:

– l’ubicazione del mercatino, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– le aree riservate distintamente agli operatori commerciali e agli operatori non professionali;

– il numero, la dislocazione e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

– la numerazione progressiva con la quale i singoli posteggi sono identificati.

2. La pianta organica del mercatino è costituita da:

a) una planimetria in scala 1:1000 corrispondente all’elaborato grafico n. 6;

b) un prospetto indicante, per ciascun posteggio, il numero identificativo, l’ubicazione, le dimensioni (lunghezza, larghezza e superficie), l’area di appartenenza (operatori commerciali, operatori non professionali) e, per i posteggi riservati agli operatori commerciali, il nome del concessionario e i dati relativi alla concessione (data di assegnazione, superficie assegnata e data di scadenza).

4. La pianta organica del mercatino è tenuta presso l’ufficio pianificazione commerciale a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse. Copia della pianta organica è depositata presso il corpo di polizia municipale per il servizio di vigilanza.

5. La pianta organica è aggiornata in occasione di qualsiasi provvedimento comunale che disponga variazioni alla medesima. Di ciascun aggiornamento è data comunicazione alla regione³¹.

²⁹ di seguito denominato “mercatino”

³⁰ di seguito denominata “legge regionale”

³¹ gli aggiornamenti sono comunicati con le modalità previste dall’articolo 12 comma 1 della legge regionale

articolo 3 – Caratteristiche del mercatino

1. Nel mercatino operano esclusivamente:

- gli operatori commerciali in possesso di partita IVA iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- gli operatori non professionali (raccoltori, hobbisti, collezionisti non professionali e simili), in possesso del tesserino di riconoscimento previsto dall'articolo 9 comma 4 lettera a) della legge regionale.

2. Gli operatori esibiscono il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

3. L'orario di svolgimento delle attività di vendita è stabilito dal sindaco. In relazione all'esigenza di effettuare con tempestività la ricognizione dei posteggi non occupati, il posteggio assegnato è occupato almeno trenta minuti prima dell'orario di inizio delle attività.

articolo 4 – Tipologie merceologiche – Commissione di sorveglianza

1. Al mercatino sono ammesse esclusivamente le seguenti specializzazioni merceologiche:

- articoli di antiquariato, con ciò intendendosi: oggetti con oltre cinquant'anni di vetustà, comprese le cose di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio; per tali beni si osservano le disposizioni della legge 01.06.1939 n. 1089 e successive modificazioni;
- oggetti antichi, oggetti vecchi, oggetti usati;
- oggetti da collezione, con ciò intendendosi i beni che sono oggetto di collezionismo diffuso; ne sono comunque esclusi gli articoli di abbigliamento quali capi di vestiario, calzature, bigiotteria, accessori e simili.

2. Non è consentita la vendita o l'esposizione per la vendita di articoli appartenenti a tipologie merceologiche diverse da quelle elencate al comma 1 del presente articolo, e in particolare:

- oggetti nuovi;
- manufatti artigianali o industriali recenti;
- articoli indicati nell'articolo 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114³²;
- articoli appartenenti al settore merceologico alimentare;
- armi e parti di esse, esplosivi, oggetti preziosi³³.

3. La vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20.11.1971 n. 1062 nell'ambito del mercatino è riservata agli operatori professionali in possesso dell'autorizzazione commerciale prevista dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.

4. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti e di monitorare la manifestazione per adottare le iniziative e le misure più opportune per il suo miglioramento, è istituita una commissione di mercatino³⁴, composta da:

- l'assessore alle attività economiche, che la presiede;
- un rappresentante designato dall'associazione che gestisce taluni servizi del mercatino;
- un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative;
- un rappresentante designato dalle associazioni degli operatori non professionali maggiormente rappresentative;
- tre esperti del settore.

5. La commissione è nominata dal sindaco e svolge la propria funzione a titolo gratuito.

articolo 5 – Funzionamento del mercatino

5. Il mercatino è gestito dal comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istitu-

³² "le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico"

³³ articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114

³⁴ la commissione di mercatino non è stata individuata tra gli organismi collegiali indispensabili, ed è quindi da considerarsi soppressa

zionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

6. Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge regionale, l'erogazione dei servizi di mercato può essere affidata in gestione a consorzi di operatori o ad altri soggetti, previa stipulazione di una convenzione con il soggetto controinteressato, nella quale è comunque precisato che, a garanzia di tutti gli operatori, l'espletamento delle attività istituzionali spetta al comune.

7. L'organo comunale competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, emette ordinanze per assicurare il regolare svolgimento delle attività di mercato in esecuzione alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a essi direttamente attribuite dallo statuto comunale.

8. Il servizio di vigilanza annonaria è svolto dal corpo di polizia municipale.

articolo 6 – Disposizioni per gli operatori commerciali

1. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale è redatta secondo le modalità indicate nel modello appositamente predisposto. La domanda è inviata al comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata all'ufficio protocollo del comune, ove è apposta la data di presentazione. La domanda è considerata inammissibile se perviene al protocollo del comune oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi, se è redatta in modo non conforme al modello predisposto o se è priva di dati essenziali.

2. Il comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'articolo 5 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, forma una graduatoria unica per l'assegnazione dei posteggi liberi, ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercatino in qualità di operatore commerciale da parte del soggetto richiedente e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che gli ha ceduto la propria azienda, dalla data di entrata in vigore dell'originario regolamento del mercatino³⁵;
- b) anzianità di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative, considerando anche, nei casi di conferimento in società, l'iscrizione del conferente;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del comune.

3. Se l'operatore ha indicato una o più preferenze, ma il posteggio è già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il comune attribuisce un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale e la concessione decennale del posteggio sono rilasciate contestualmente agli operatori utilmente collocati in graduatoria entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. In caso di subingresso – effettuato con le modalità indicate al comma 16 – l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. Il rinnovo della concessione è accordato tacitamente previa presentazione, da parte dell'operatore, almeno tre mesi prima della scadenza, di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi.

5. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale, ciascun operatore commerciale non può essere concessionario di più di due posteggi nello stesso mercatino, anche se ciò avviene per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Le presenze nel mercatino effettuate come operatore commerciale a titolo precario, valevoli per ottenere l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova concessione, affinché non siano utilizzate per l'assegnazione di ulteriori posteggi nello stesso mercatino.

6. I concessionari di posteggi non presenti all'orario stabilito sono considerati assenti e non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata, salvo il caso previsto al comma 11.

7. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori commerciali

³⁵ il regolamento per la dislocazione e lo svolgimento della mostra-mercato dell'antiquariato e dell'usato è stato approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 28/06/1996 ed è stato modificato con deliberazione n. 59 del 30/09/1997

precari aventi titolo, seguendo l'ordine di inserimento nella graduatoria degli operatori precari.

8. La graduatoria degli operatori precari è formata – e aggiornata mensilmente – fra le domande pervenute al protocollo del comune almeno tre giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercatino in qualità di operatore commerciale professionale³⁶;
- b) anzianità nell'attività, desumibile dall'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche.

9. Gli operatori precari esibiscono, all'atto delle operazioni di assegnazione temporanea, l'autorizzazione di cui all'articolo 3 o all'articolo 4 della legge regionale, in originale, e sono muniti di attrezzatura idonea per esercitare l'attività.

10. La scelta del posteggio avviene secondo l'ordine di priorità stabilito per la formazione della graduatoria.

11. Al termine dell'assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo concorrono all'assegnazione dei posteggi eventualmente ancora liberi.

12. Le graduatorie sono rese disponibili agli interessati, su richiesta.

13. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, in particolare quelle concernenti le autorizzazioni, le assenze, la revoca, il subingresso, la partecipazione dei precari.

14. Le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 del R.D. 18/06/1931 n. 773³⁷ si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche o di pregio, e non al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

15. Il titolare del posteggio decade dalla concessione decennale se rimane assente per più di quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificabili sulla base di comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che pervenga al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.

16. Il subingresso a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altri è soggetto ad autorizzazione. L'istanza di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 5 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, è presentata dal subentrante entro sessanta giorni dalla stipulazione dell'atto tra vivi o entro sei mesi dalla morte del titolare. In quest'ultimo caso, gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività per tale periodo, anche se non in possesso dei requisiti richiesti. Il subentrante può continuare l'attività senza interruzione solo dopo aver presentato istanza di subingresso, e acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, a eccezione dell'anzianità di presenza.

articolo 7 – Disposizioni per gli operatori non professionali

1. L'istanza di partecipazione al mercatino da parte di operatori non professionali, redatta secondo il modello appositamente predisposto³⁸, è presentata al protocollo del comune almeno tre giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino a cui si riferisce.

2. I posteggi sono assegnati in base a una graduatoria formata secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a) ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo del comune;
- b) minor numero di presenze effettive nel mercatino registrate nell'anno in corso; per il primo mercatino dell'anno sono considerate le presenze effettive registrate nel corso dell'anno precedente;

³⁶ L'anzianità di presenza è intesa come numero di volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per l'assenza del titolare del posteggio in ciascuna giornata di svolgimento del mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia per motivi non legati a una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio

³⁷ presa d'atto della dichiarazione di commercio di cose antiche e usate e tenuta del registro delle operazioni giornaliere

³⁸ l'istanza contiene l'indicazione di un solo nominativo e non più di sei date per anno solare; nel caso in cui siano indicati più nominativi o più di sei date, sono tenute in considerazione solo il primo nome indicato o le prime sei date utili

c) sorteggio.

3. Le istanze pervenute successivamente all'assegnazione di tutti i posteggi sono inserite in una apposita graduatoria di attesa, formata con gli stessi criteri di priorità stabiliti per la graduatoria delle assegnazioni.

4. La graduatoria delle assegnazioni e la graduatoria di attesa sono pubblicate dal giorno che precede l'effettuazione del mercatino.

5. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario di inizio sono considerati assenti e non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata, salvo il caso previsto al comma 7.

6. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori non professionali precari aventi titolo, secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria di attesa.

7. Al termine dell'assegnazione, gli operatori assegnatari di posteggio arrivati in ritardo concorrono all'assegnazione dei posteggi eventualmente ancora liberi.

8. In relazione al carattere saltuario, occasionale e non imprenditoriale dell'attività svolta, agli operatori non professionali sono assegnati posteggi diversi da quelli occupati in occasione delle presenze precedenti.

9. L'operatore non professionale non acquisisce alcun titolo di priorità per effetto della ripetuta partecipazione al mercatino.

10. Gli operatori non professionali vendono solo oggetti di loro proprietà o collezionati, purché appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4 comma 1, di valore non superiore ciascuno all'importo stabilito dalla Giunta regionale del Veneto.

11. Gli operatori non professionali esibiscono al personale addetto alla vigilanza:

- a) il tesserino di riconoscimento, che è vidimato con l'apposizione della data e del timbro del comune in uno dei sei spazi appositamente predisposti; dopo sei vidimazioni il tesserino esaurisce la propria validità e in quell'anno il titolare non partecipa ad altri mercatini dell'antiquariato e del collezionismo nel Veneto;
- b) l'elenco delle merci poste in vendita, ordinato per categorie e numero di oggetti, che è vidimato con l'apposizione della data e del timbro del comune e che è conservato dall'operatore per eventuali controlli.

12. Il controllo e la vidimazione dei documenti degli operatori non professionali sono effettuati all'inizio dell'orario di attività.

13. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino è personalmente presente nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e non è sostituibile da altre persone, neppure se appartenenti al suo nucleo familiare, salve le assenze di breve durata.

articolo 8 – Tenuta dei posteggi e modalità di vendita

13. Con l'assunzione in uso del posteggio, l'operatore prende in carico tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

14. I concessionari non occupano superficie maggiore o diversa da quella assegnata né ostruiscono – nemmeno con piccole sporgenze – spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi di edifici prospicienti o vie di fuga. I posteggi sono allineati e separati tra loro di almeno cm. 50, al fine di non intralciare il passaggio pedonale. Gli ombrelloni di protezione dei banchi rispettano le caratteristiche indicate nel piano di arredo urbano, non sporgono dalla verticale del limite di allineamento e comunque non costituiscono ostacolo al transito dei pedoni. In ogni caso è assicurato il passaggio di automezzi in servizio di pronto intervento.

15. I banchi e le attrezzature sono collocati negli spazi appositamente delimitati, come individuati negli elaborati grafici allegati. Non è consentito occupare i posteggi con veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita. Le merci sono esposte a un'altezza dal suolo non inferiore a cm. 50. L'esposizione a terra per la vendita è consentita solo per i tappeti, i mobili, gli articoli per il giardinaggio, per l'agricoltura e la zootecnia. Le merci appese a carrelli mobili sono esposte all'interno della superficie assegnata.

16. Ciascun operatore custodisce il posteggio assegnato, tiene pulito lo spazio occupato e, al

termine delle operazioni di vendita, raccoglie i rifiuti secondo le modalità previste dal comune.

17. Ciascun operatore permane per tutta la durata del mercatino, anche in caso di suo prolungamento, e non abbandona il posteggio assegnato prima dell'orario stabilito, fatti salvi i casi di forza maggiore per particolari condizioni atmosferiche³⁹, per problemi di salute o per impossibilità documentata di permanere nel mercatino; in caso contrario, l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti. Lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati sono completati nei sessanta minuti successivi al termine dell'orario di attività.

18. È vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita con grida, clamori e mezzi sonori. L'uso di apparecchi per l'ascolto di supporti fonografici è consentito a condizione che l'emissione sonora sia effettuata a volume moderato e comunque in modo tale da non recare disturbo agli altri operatori e ai residenti. L'attività di battitore è vietata nell'area del mercatino.

19. È vietato lo scambio di posteggi fra concessionari. Il posteggio non è dato in uso né diviso con altri operatori, ad alcun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

20. Gli operatori non abbandonano scarti o rifiuti sul suolo pubblico, ma li raccolgono e li asportano.

21. I monumenti storici presenti nell'area del mercatino sono trattati con rispetto e non sono utilizzati per appoggiare la merce, per esporre cartelli o per altre forme di asservimento a scopo commerciale.

22. Ciascun operatore espone in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo contenente i dati anagrafici, il numero del posteggio e gli estremi dell'autorizzazione amministrativa attinente il mercatino.

23. Le concessioni – decennali o temporanee – sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle norme e dalle tariffe comunali in vigore. I tributi sono versati secondo le norme previste nel regolamento generale delle entrate e nei regolamenti specifici dei singoli tributi. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli agenti di polizia municipale, i quali rilasciano regolare ricevuta.

24. Gli operatori inoltre:

- a) non occupano l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- b) non vendono né espongono per la vendita articoli diversi da quelli indicati all'articolo 4 comma 1;
- c) osservano le norme organizzative e di arredo urbano che presiedono allo svolgimento della manifestazione;
- d) non incorrono in altre violazioni rispetto al dettato del presente regolamento.

articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare

6. Durante lo svolgimento del mercatino e per il tempo necessario alla preparazione e al successivo ripristino dell'area, la circolazione dei veicoli – fatti salvi i mezzi di emergenza – è vietata in tutta l'area mercatale. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. Il sindaco stabilisce la fascia oraria in cui la circolazione è vietata.

7. Durante l'orario di attività, i veicoli in uso agli operatori del settore non accedono né sostano nell'area del mercatino oltre il tempo strettamente necessario per effettuare l'allestimento e lo sgombero dei posteggi.

8. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura e assicurando la necessaria sorveglianza da parte della polizia municipale.

articolo 10 – Spostamento di posteggi per motivi di pubblico interesse

1. Il comune, per motivi di pubblica utilità quali, per esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità o altro, ovvero al fine di distinguere gli spazi espositivi destinati agli operatori professionali da quelli destinati agli operatori non professionali, può spostare la collocazione di posteggi, previa consultazione con le associazioni di categoria degli operatori più rappre-

³⁹ condizioni atmosferiche tali da potere prevedibilmente provocare danni alle cose e/o alle persone

sentative.

2. Se si deve procedere allo spostamento, anche temporaneo, o alla soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse, sono individuati nuovi posteggi con caratteristiche dimensionali e commerciali il più possibile simili a quelle dei posteggi spostati o soppressi, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) utilizzo di posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati all'interno del mercatino, sempre che per tali posteggi non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- b) istituzione di nuovi posteggi nell'ambito dell'area di mercatino; in tal caso il dimensionamento complessivo del mercatino e il numero di posteggi in esso previsti si ritiene non modificato;
- c) istituzione di nuovi posteggi in prossimità dell'area di mercatino;
- d) istituzione di nuovi posteggi in un'altra zona disponibile.

3. L'assegnazione dei posteggi, trasferiti o soppressi, individuati con una delle predette modalità, avviene applicando il criterio della preferenza espressa dagli operatori chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari di cui all'articolo 6 comma 2 del presente regolamento.

4. Il responsabile del provvedimento finale comunica agli enti interessati e agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione dell'area in cui il mercatino è spostato. La riassegnazione dei posteggi è effettuata sulla base delle preferenze degli operatori espresse secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari di cui all'articolo 6 comma 2. Se lo spostamento riguarda solo una parte degli operatori, i criteri di riassegnazione sono applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

5. L'autorità comunale competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative, ordina il trasferimento dei posteggi in altra area disponibile in relazione a esigenze di carattere urbanistico, a lavori pubblici di sistemazione dell'area adibita al mercatino o a occupazione del suolo pubblico per ristrutturazione di immobili, secondo le seguenti priorità:

- a) nei posteggi – appartenenti alla stessa area⁴⁰ – che si siano resi disponibili per assenza di operatori al mercatino, con precedenza rispetto ai precari;
- b) nelle aree eventualmente disponibili al di fuori dell'area di mercatino.

articolo 11 – Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, da altre leggi o regolamenti vigenti o da provvedimenti comunali, a carico degli operatori del mercatino si applicano le sanzioni indicate nei commi successivi.

2. Il richiamo scritto – che è unico ed è formulato dagli incaricati del servizio di vigilanza con apposita nota in duplice esemplare – si applica ai seguenti casi di lievi infrazioni al presente regolamento:

- mancato rispetto della configurazione e dei limiti del posteggio⁴¹;
- abbandono non autorizzato del posteggio prima dell'orario minimo⁴²;
- cessione o scambio – anche parziale – del posteggio assegnato⁴³;
- asservimento improprio di mura e monumenti storici a uso commerciale⁴⁴;
- mancata esibizione della concessione del posteggio⁴⁵;
- accesso e sosta di veicoli nell'area del mercatino oltre il tempo strettamente necessario per lo

⁴⁰ al concetto di "area" si applica la distinzione operata all'articolo 2 fra area riservata agli operatori commerciali e area riservata agli operatori non professionali

⁴¹ articolo 8 comma 2

⁴² articolo 8 comma 5

⁴³ articolo 8 comma 7

⁴⁴ articolo 8 comma 9

⁴⁵ articolo 8 comma 10

scarico e il carico delle merci e delle attrezzature di vendita⁴⁶.

3. La sospensione della partecipazione al mercatino per un periodo da uno a tre mesi – con sospensione dell'autorizzazione per lo stesso periodo a carico degli operatori commerciali – si applica nei casi seguenti:

- recidiva nelle infrazioni che comportano il richiamo scritto;
- recidiva nelle infrazioni al regolamento di polizia urbana;
- vendita o esposizione a fini di vendita di merci diverse da quelle indicate all'articolo 4 comma 1, salvi i casi per i quali sono previste le più gravi sanzioni indicate al comma 4;
- turbamento dell'ordine del mercatino;
- occupazione non autorizzata di posteggi;
- mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e/o dei canoni accessori⁴⁷.

4. La revoca dell'autorizzazione a carico degli operatori commerciali, ovvero l'esclusione dalla partecipazione al mercatino per un anno a far tempo dalla data del provvedimento a carico degli operatori non professionali, si applicano nei casi seguenti:

- recidiva nelle infrazioni che comportano la sospensione;
- frode in commercio;
- vendita o esposizione a fini di vendita di opere d'arte di provenienza furtiva, armi e parti di esse, esplosivi.

5. La sospensione e la revoca sono adottate su relazione degli incaricati del servizio di vigilanza o su segnalazione delle forze dell'ordine.

6. La decadenza dell'autorizzazione si applica nel caso di mancata presentazione dell'istanza di subingresso nei termini indicati all'articolo 6 comma 16.

articolo 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, di polizia amministrativa e di tutela del patrimonio storico e artistico.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e non più efficaci i provvedimenti comunali che hanno precedentemente disciplinato la materia, in particolare il regolamento per la dislocazione e lo svolgimento della mostra-mercato dell'antiquariato e dell'usato approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 28.06.1996 e modificato con deliberazione n. 59 del 30/09/1997.

⁴⁶ articolo 9 comma 2

⁴⁷ articolo 8 comma 11

parte IV – Ricognizione delle aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio

Mercato settimanale

tipologia: mercato annuale a cadenza settimanale giorno di svolgimento: martedì posteggi: n. 101
 ubicazione: piazza Castello (C), corso Mazzini (M), viale Stazione (S), via Pizzamano (P)

<i>post. n.</i>	<i>ubicazione</i>	<i>settore merc.</i>	<i>durata</i>	<i>fronte</i>	<i>profondità</i>	<i>superficie</i>
1	viale Stazione	alimentare	annuale	10,6	6	64
2	viale Stazione	alimentare	annuale	8,8	4	35
3	viale Stazione	alimentare	annuale	8,55	4	34
4	viale Stazione	alimentare	annuale	10	4	40
5	viale Stazione	alimentare	annuale	8	4,6	37
6	viale Stazione	alimentare	annuale	7	4,75	33
7	viale Stazione	alimentare	annuale	7,5	3,4	26
8	viale Stazione	alimentare	annuale	6	3,5	21
9	piazza Castello	non alimentare	annuale	6	4,5	27
10	piazza Castello	non alimentare	annuale	9	5	45
11	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	4	32
12	piazza Castello	non alimentare	annuale	10	3,8	38
13	piazza Castello	non alimentare	annuale	9	4	36
14	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	4,8	38
15	viale Stazione	alimentare	annuale	10	3,5	35
16	viale Stazione	alimentare	annuale	7,8	6,5	51
17	viale Stazione	alimentare	annuale	8	4	32
18	via Pizzamano	non alimentare	annuale	9	4,5	41
19	via Pizzamano	non alimentare	annuale	10	5	50
20	viale Stazione	non alimentare	annuale	11	5	55
21	viale Stazione	non alimentare	annuale	9	4,75	43
22	viale Stazione	non alimentare	annuale	11	6,5	72
23	viale Stazione	alimentare	annuale	7	4	28
24	piazza Castello	non alimentare	annuale	7	4,3	30
25	via Pizzamano	non alimentare	annuale	8	4	32
26	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	4	32
27	viale Stazione	non alimentare	annuale	8,5	6	51
28	piazza Castello	non alimentare	annuale	10	4,5	45
29	piazza Castello	non alimentare	annuale	9	5	45
30	piazza Castello	non alimentare	annuale	10	5	50
31	piazza Castello	non alimentare	annuale	6,6	5	33
32	viale Stazione	non alimentare	annuale	11,5	7	81
33	piazza Castello	non alimentare	annuale	9	4	36
34	piazza Castello	non alimentare	annuale	10	4	40
35	piazza Castello	non alimentare	annuale	8,5	4,5	38
36	piazza Castello	non alimentare	annuale	9,5	5	48
37	via Pizzamano	non alimentare	annuale	9	5	45
38	viale Stazione	alimentare	annuale	12	5	60
39	viale Stazione	non alimentare	annuale	10	5	50
40	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	5	40
41	piazza Castello	non alimentare	annuale	8,5	4,5	38
42	piazza Castello	non alimentare	annuale	7	4	28
43	piazza Castello	non alimentare	annuale	9	5	45
44	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	5	40
45	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	5	40
46	piazza Castello	non alimentare	annuale	7,6	5	38
47	piazza Castello	non alimentare	annuale	8,5	4,5	38
48	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	3,5	28

<i>post. n.</i>	<i>ubicazione</i>	<i>settore merc.</i>	<i>durata</i>	<i>fronte</i>	<i>profondità</i>	<i>superficie</i>
49	piazza Castello	non alimentare	annuale	6,8	5	34
50	piazza Castello	non alimentare	annuale	7,2	5	36
51	piazza Castello	non alimentare	annuale	9,5	4,5	43
52	piazza Castello	non alimentare	annuale	9,1	4,5	41
53	via Pizzamano	non alimentare	annuale	6	3	18
54	piazza Castello	non alimentare	annuale	8,2	4,5	37
55	piazza Castello	non alimentare	annuale	10	4,5	45
56	via Pizzamano	non alimentare	annuale	9	5,5	50
57	piazza Castello	non alimentare	annuale	7,5	4	30
58	piazza Castello	non alimentare	annuale	6	4	24
59	via Pizzamano	non alimentare	annuale	9	5	45
60	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	4	32
61	viale Stazione	non alimentare	annuale	9	5,5	50
62	piazza Castello	non alimentare	annuale	8	4,5	36
63	piazza Castello	non alimentare	annuale	9,5	4,5	43
64	piazza Castello	non alimentare	annuale	9	5	45
65	piazza Castello	non alimentare	annuale	9,5	4,5	43
66	via Pizzamano	alimentare	annuale	10	4,5	45
67	viale Stazione	non alimentare	annuale	12	5	60
68	piazza Castello	non alimentare	annuale	8,5	4	34
69	viale Stazione	non alimentare	annuale	9	4	36
70	viale Stazione	non alimentare	annuale	11,5	6,4	74
71	via Pizzamano	non alimentare	annuale	9	4,4	40
72	viale Stazione	alimentare	annuale	7	5	35
73	viale Stazione	non alimentare	annuale	11,5	6,5	75
74	viale Stazione	alimentare	annuale	15	5	75
75	piazza Castello	non alimentare	annuale	8,2	4,5	37
76	piazza Castello	non alimentare	annuale	10	4,5	45
77	viale Stazione	non alimentare	annuale	10	5,5	55
78	piazza Castello	non alimentare	annuale	7	4,5	32
79	piazza Castello	non alimentare	annuale	7	4,4	31
80	piazza Castello	non alimentare	annuale	8,8	3,9	34
81	via Pizzamano	alimentare	annuale	12	5	60
82	piazza Castello	non alimentare	annuale	10	5	50
83	corso Mazzini	non alimentare	annuale	7	4	28
84	corso Mazzini	non alimentare	annuale	7	4,8	34
85	corso Mazzini	non alimentare	annuale	9	3,8	34
86	corso Mazzini	non alimentare	annuale	8	3	24
87	corso Mazzini	non alimentare	annuale	10	5	50
88	corso Mazzini	non alimentare	annuale	9,4	5	47
89	corso Mazzini	non alimentare	annuale	10	5	50
90	via Pizzamano	non alimentare	annuale	10	5	50
91	via Pizzamano	non alimentare	annuale	8	4	32
92	piazza Castello	non alimentare	annuale	7,35	3,8	28
93	piazza Castello	non alimentare	annuale	7	4	28
94	viale Stazione	non alimentare	annuale	6	5	30
95	viale Stazione	non alimentare	annuale	13	5	65
96	viale Stazione	alimentare	stagionale	7	3	21
97	via Pizzamano	non alimentare	annuale	8	5	40
98	viale Stazione	imprenditori agricoli	annuale	7	3	21
99	viale Stazione	imprenditori agricoli	stagionale	7	3	21
100	viale Stazione	imprenditori agricoli	stagionale	7	3	21
101	viale Stazione	imprenditori agricoli	stagionale	7	3	21

Posteggi isolati

<i>ubicazione</i>	<i>superficie</i>	<i>posteggio</i>	<i>merceologia</i>	<i>periodo</i>
fuori porta Vicenza	mq. 60	riservato agli operatori commerciali	carni delle specie ittiche	annuale (solo giovedì mattino)
piazza Castello: portico del palazzo del Doglione	mq. 30	riservato agli operatori commerciali	libri	marzo (esclusa la prima domenica), ottobre (escluse la prima e l'ultima domenica)
Marsan: parcheggio pubblico a nord della strada statale n. 248	mq. 20	riservato agli operatori commerciali	prodotti ortofrutticoli	gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre
Marsan: parcheggio pubblico a nord della strada statale n. 248	mq. 30	riservato agli operatori commerciali	non alimentare	gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre
Marsan: parcheggio pubblico a nord della strada statale n. 248	mq. 20	riservato agli imprenditori agricoli	prodotti ortofrutticoli	gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre

Manifestazioni a cadenza mensile o a intervalli più ampi

Mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo

<i>ubicazione</i>	<i>posteggi per operatori commerciali</i>	<i>posteggi per operatori non professionali</i>	<i>merceologia</i>	<i>periodo</i>
piazza Castello, corso Mazzini	n. 102	n. 33	articoli di antiquariato, oggetti antichi, vecchi, usati, da collezione	la prima domenica di tutti i mesi

Manifestazioni straordinarie

<i>denominazione</i>	<i>periodo</i>	<i>località</i>
Anniversario della Liberazione	dall'inizio di aprile al 1° maggio	S. Agata
Sagra del Beato Lorenzino	seconda metà di aprile	Campo Marzio
Festa di Primavera	una domenica in primavera	piazza Castello
Sagra di S. Floriano	un fine settimana all'inizio di maggio	Valle S. Floriano
Sagra delle Ciliegie	una domenica fra fine maggio e inizio giugno	piazza Castello
Festa della Madonna Pellegrina	un fine settimana a fine maggio o inizio giugno	Levà
Festa della ciliegia tardiva	un fine settimana in giugno	Crosara
Rock Valley Festival	un fine settimana in giugno	Valle S. Floriano
Sagra di S. Giovanni Battista	un fine settimana alla fine di giugno	Vallonara
Marostica in jazz	una decina di giorni in giugno	piazza Castello
A tavola con Lionora	una serata all'inizio di luglio	piazza Castello
Festa del quartiere Campo Marzio	un fine settimana alla fine di luglio	Campo Marzio
Sagra dell'Assunta	i giorni intorno al 15 agosto	S. Luca
Sagra di S. Bortolo	un fine settimana nella seconda metà di agosto	Crosara
Sagra del Nome di Maria	un fine settimana all'inizio di settembre	Marsan
Naturalmente Marostica	una domenica di settembre	piazza Castello
Festa del Rosario	un fine settimana all'inizio di ottobre	borgo Panica
Fiera di S. Simeone	ultima domenica di ottobre	Campo Marzio, piazza Castello
Natale con noi	da fine novembre a metà gennaio	piazza Castello
Natale a Crosara	8 dicembre	Crosara

Elaborati grafici

1. Stato precedente del mercato settimanale⁴⁸
2. Attuale localizzazione del mercato settimanale (pianta organica)
3. Localizzazione dei posteggi isolati⁴⁹
4. Individuazione delle aree pubbliche in cui il commercio in forma itinerante è vietato
5. Localizzazione originaria del mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo⁵⁰
6. Attuale localizzazione del mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo

⁴⁸ come individuato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 02/05/1996

⁴⁹ tavola 3/a: piazza Castello e porta Vicenza – tavola 3/b: Marsan

⁵⁰ come individuata con deliberazione di giunta comunale n. 380 del 24/09/1996